“La figura del medico competente: una potenzialità ancora inespressa”

Simone De Sio
U.R. Medicina del Lavoro

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

ANNO 1991

ANNO 1991

DECRETO LEGISLATIVO 15 agosto 1991, n. 277

Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212

ANNO 1991

3. Definizioni.

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
a) agente: l'agente chimico, fisico o biologico presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;
b) valore limite: il limite di esposizione nell'ambiente di lavoro interessato o il limite di un indicatore biologico relativo ai lavoratori esposti, a seconda dell'agente;
c) medico competente: un medico, ove possibile dipendente del Servizio sanitario nazionale, in possesso di uno dei seguenti titoli: specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione equipollente; docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; libera docenza nelle discipline suddette;
d) organo di vigilanza: organo del Servizio sanitario nazionale, salve le diverse disposizioni previste da norme speciali.

ANNO 1994

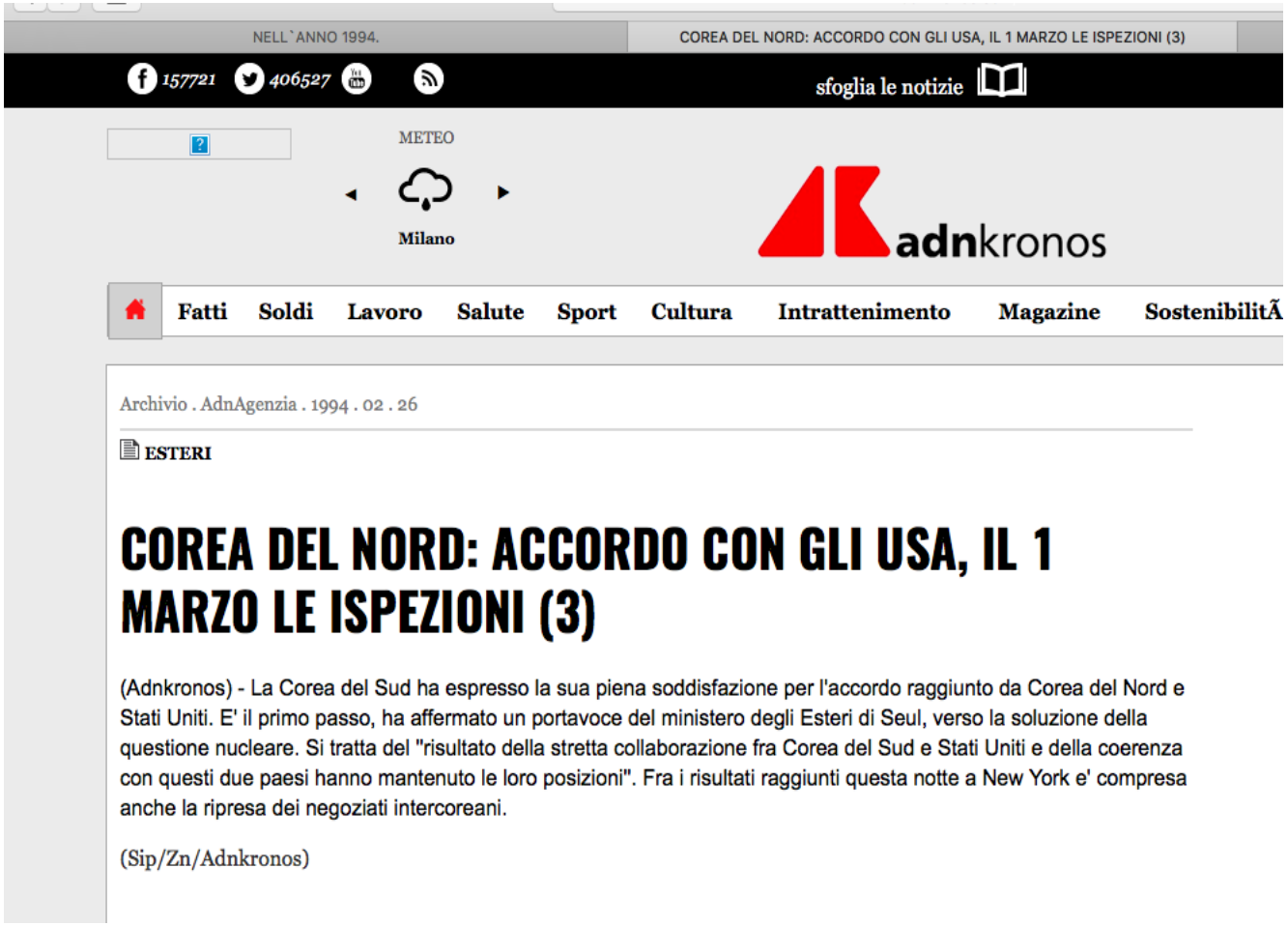

NELL`ANNO 1994. | COREA DEL NORD: ACCORDO CON GLI USA, IL 1 MARZO LE ISPEZIONI (3)

157721 406527 sfoglia le notizie

METEO

Milano

adnkronos

Fatti Soldi Lavoro Salute Sport Cultura Intrattenimento Magazine SostenibilitÃ

Archivio . AdnAgenzia . 1994 . 02 . 26

ESTERI

COREA DEL NORD: ACCORDO CON GLI USA, IL 1 MARZO LE ISPEZIONI (3)

(Adnkronos) - La Corea del Sud ha espresso la sua piena soddisfazione per l'accordo raggiunto da Corea del Nord e Stati Uniti. E' il primo passo, ha affermato un portavoce del ministero degli Esteri di Seul, verso la soluzione della questione nucleare. Si tratta del "risultato della stretta collaborazione fra Corea del Sud e Stati Uniti e della coerenza con questi due paesi hanno mantenuto le loro posizioni". Fra i risultati raggiunti questa notte a New York e' compresa anche la ripresa dei negoziati intercoreani.

(Sip/Zn/Adnkronos)

ANNO 1994

ANNO 1994

Testo del Decreto Legislativo n° 626 del 19/09/94 (Gazzetta Ufficiale n° 265 del 12/11/94 - Supplemento ordinario n° 141) con le modifiche ed integrazioni apportate dal Decreto Legislativo n° 242 del 19/03/96 (Gazzetta Ufficiale n° 104 del 06/05/96 - Supplemento ordinario n° 75)

e disposizioni transitorie e finali relative al Decreto Legislativo n° 242/96 sono riportate di seguito al esto del Decreto Legislativo n° 626/94.

ANNO 1994

sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
3. Gli accertamenti di cui l comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenti necessari dal medico competente.

Art. 17. - Il medico competente.
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 8, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16;
c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all'art. 16;
d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;
h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;
i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui all'art. 15;
m) collabora all'attività di formazione e informazione di cui al capo VI.
2. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 16, comma 2, esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
5. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
7. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente (...) qualora esplichi attività di vigilanza.

ANNO 2008

ANNO 2008

ANNO 2008

TESTO UNICO
DELLA SICUREZZA
SUL LAVORO
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Integrato e modificato da:
GENERALE
Anno 149°
UFFICI
PUBBLICA ITALIANA
Mercoledì, 30 aprile 2008

ANNO 2008

2017

REVISIONE MAGGIO 2017

QUALE E' LO SCOPO DELL'ATTIVITA' DEL MEDICO COMPETENTE

?

Medicina del Lavoro

uomo ⟷ **lavoro**

condizioni dell'ambiente di lavoro

salute = benessere psicofisico

→ **infortuni**

→ **malattie professionali**

→ **OMS** → **WHP Workplace health promotion**

RAPPORTI TRA LAVORO E SALUTE

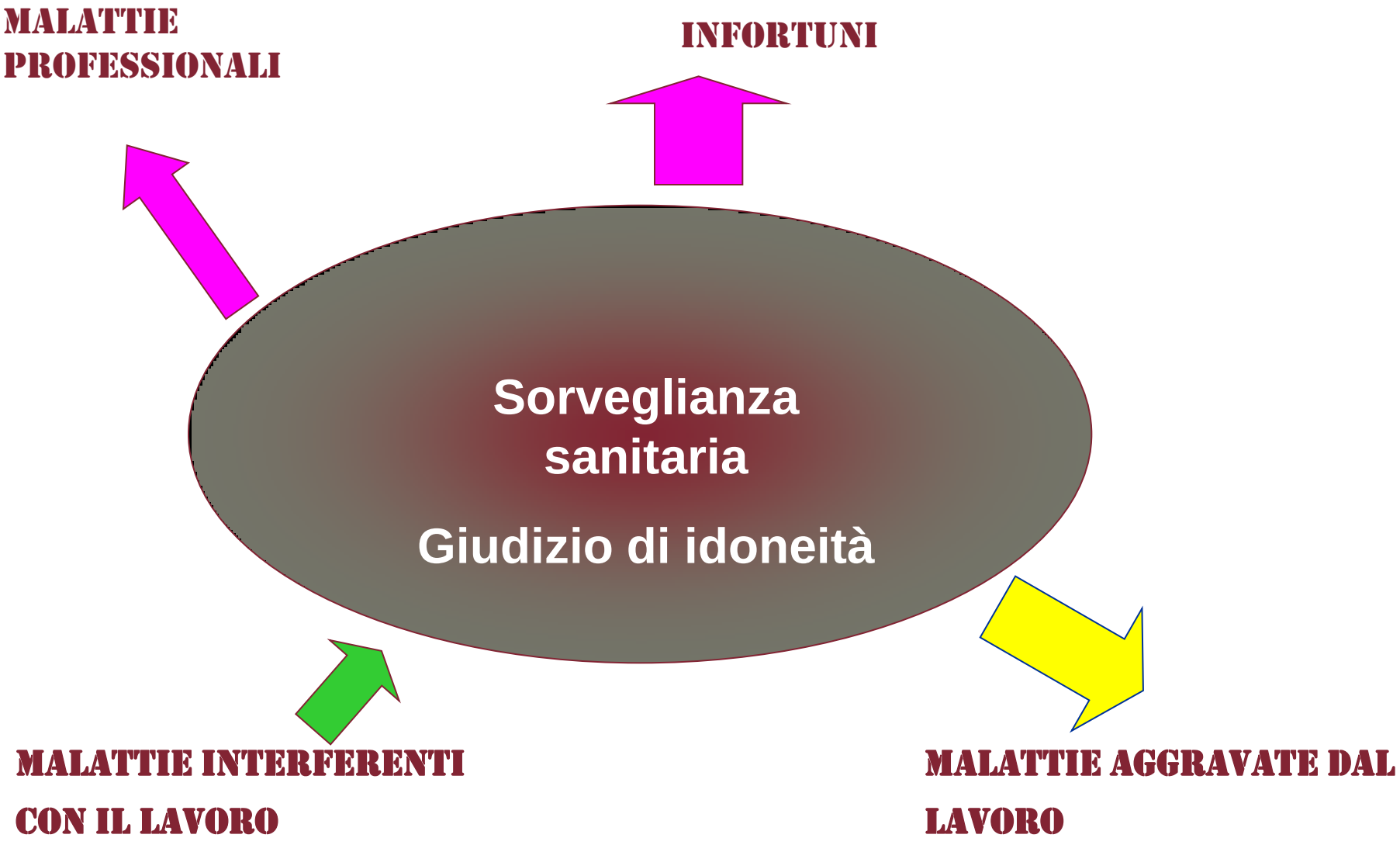

QUALE E' LO SCOPO DELL'ATTIVITA' DEL MEDICO COMPETENTE

Articolo 25 - Obblighi del medico competente

1. Il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei RISCHI

.....anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria,

.....alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori,

QUALE E' LO SCOPO DELL'ATTIVITA' DEL MEDICO COMPETENTE

Articolo 25 - Obblighi del medico competente

1. Il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei RISCHI

all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza,
alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.

QUALE E' LO SCOPO DELL'ATTIVITA' DEL MEDICO COMPETENTE

Articolo 25 - Obblighi del medico competente

1. Il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei RISCHI

Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;

QUALE E' LA SUA POTENZIALITA' ANCORA INESPRESSA?

IL MEDICO COMPETENTE DEVE ESSERE CONSIDERATO DAL DATORE DI LAVORO UN CONSULENTE DI PRIMO LIVELLO;

UN ESPERTO

PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

PER LA SCELTA DEI DPI

PER MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA NELL'AMBIENTE DI LAVORO

Grazie per l’attenzione

Roma, 30 Novembre - 2 Dicembre 2017

TEMI CONGRESSUALI

Aula "Cesare Gerin"

Università degli studi di Roma

"La Sapienza"

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

UNdeC

CEPPSAL

CUIA

Ministero della Salute

REGIONE LAZIO

SIMLII

50 iila

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE

Link al Sito

Iscrizione On-Line

Segreteria Organizzativa: Tel. 06.49912530 - 06.49912540

IL MEDICO COMPETENTE: RUOLO E CORRELAZIONI

Responsabile Scientifico:
Ing. Sergio Perticaroli

Roma, 20 ottobre 2017
Hotel Barcelo Aran Mantegna
Via Andrea Mantegna, 130